

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 1960

(43<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Modificazione dell'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, contro la disoccupazione e a favore dell'efficienza produttiva delle aziende agricole » (1208) (*D'iniziativa del senatore Carelli*) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i> . . . . .	Pag. 401, 404
CARELLI . . . . .	403
RISTORI . . . . .	403
SALARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	402

*La seduta è aperta alle ore 9,50.*

*Sono presenti i senatori: Bolettieri, Bosi, Carelli, Desana, Di Rocco, Ferrari, Granzotto Basso, Marabini, Masciale, Menghi, Merlin, Pajetta, Ristori e Zaccari.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Salari.*

BOLETTIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Carelli: « Modificazione dell'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, contro la disoccupazione ed a favore dell'efficienza produttiva delle aziende agricole » (1208)**

PRESIDENTE, *relatore.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Carelli: « Modificazione dell'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, contro la disoccupazione e a favore dell'efficienza produttiva delle aziende agricole ».

Come i colleghi ricordano, la Commissione finanze e tesoro aveva in un primo tempo espresso, in merito al provvedimento, parere

sfavorevole; in seguito però alla formulazione di un articolo aggiuntivo tendente a riferire il finanziamento alla legge 24 luglio 1959, n. 622, la suddetta Commissione ha successivamente ritenuto superati gli ostacoli riguardanti la copertura finanziaria ed ha dichiarato di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento.

L'articolo aggiuntivo, da noi proposto, è così formulato:

« L'erogazione dei contributi di cui all'articolo precedente viene effettuata con gli stanziamenti previsti dall'articolo 5 della legge 24 luglio 1959, n. 622 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1

L'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1º luglio 1946, n. 31, è sostituito dal seguente:

« Allo scopo di favorire la ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole e la utilizzazione della mano d'opera disoccupata, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi nelle spese:

1) di sistemazione agraria, ivi compresa la viabilità, di ripristino della coltivabilità dei terreni;

2) di sistemazione e di ripristino degli arboreti e dei vigneti.

Il contributo è concesso per le spese di mano d'opera e per l'uso di mezzi meccanici ausiliari inerenti ai lavori di **carattere straordinario**, esclusi quelli di ordinaria manutenzione, e non può superare il 35 per cento il 52 per cento ed il 67 per cento, rispettivamente, per le grandi, medie e piccole aziende. La misura del contributo è determinata avuto riguardo alla possibilità di assorbimento della mano d'opera nei confronti della disoccupazione nella zona, alla rapidità ed elevatizza del reddito produttivo dei lavori e all'organizzazione dell'azienda.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposta degli ispettori compartimentali dell'agricoltura, provvede d'intesa col Ministro del tesoro a stabilire, nelle rispettive circoscrizioni, i limiti di ampiezza delle aziende per la classificazione di esse ai fini della applicazione del precedente comma ».

Il Sottosegretario di Stato propone i seguenti emendamenti: nel primo comma, al numero 1), sopprimere le parole « ivi compresa la viabilità »; nel secondo comma, sopprimere le parole « e per l'uso di mezzi meccanici ausiliari »; infine, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: « Nel caso di riconosciuta necessità da parte dell'Ispettorato provinciale agrario deve essere consentito, per l'esecuzione dei lavori di carattere straordinario di cui al precedente comma, lo uso di mezzi meccanici ausiliari, nonchè l'impiego di mano d'opera familiare e la conseguente ammissione a contributo delle relative spese ».

S A L A R I, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Gli emendamenti proposti dal Ministero dell'agricoltura hanno un significato evidente. Anzitutto, per quanto riguarda la soppressione delle parole « ivi compresa la viabilità », al numero 1), faccio notare che tale soppressione è quanto mai opportuna, poichè le parole in questione non potrebbero fare altro che turbare l'interpretazione, finora pacifica e incontrovertita, che tutti gli uffici — periferici e centrali — del Ministero hanno dato alla legge vigente.

È infatti a voi tutti noto che i contributi finora erogati in applicazione del decreto del 1946 sono stati in prevalenza concessi in favore della viabilità poderale e interpoderale. Specificando quindi ulteriormente che nella sistemazione agraria va compresa la viabilità non otterremo, ripeto, che un effetto: quello di suscitare dei dubbi negli organi chiamati ad applicare il provvedimento. Del resto il termine « viabilità » ha un significato molto diverso, potendo, ad esempio essere inteso nel senso di « viabilità rurale », accezione, questa, che includerebbe anche la viabilità vicinale, la quale è invece di competenza del comune. Per queste considerazioni ritengo che

l'emendamento soppressivo vada senz'altro accettato.

Quanto al comma aggiuntivo, questo è stato ispirato da un'altra preoccupazione. Il decreto del 1946 era stato emanato — come risulta anche dal titolo — per combattere la disoccupazione; ora, sopprimendo, come ha fatto l'onorevole proponente, il comma del suddetto decreto in cui è stabilito che la mano d'opera deve essere assunta tramite gli uffici di collocamento, si verrebbe ad eliminare la maggior parte dei motivi ispiratori del decreto stesso.

Una modifica, d'altronde, è certo necessaria, per adattare il decreto alla situazione attuale: oggi infatti, com'è noto, la mano d'opera scarseggia e si impone l'ausilio di mezzi meccanici. Il mio emendamento, quindi, si propone di accogliere i giusti criteri innovativi manifestati dal senatore Carelli, conservando nel contempo inalterato lo spirito del decreto; la mano d'opera deve essere assunta sempre tramite gli uffici di collocamento, i quali possono però autorizzare i richiedenti il contributo a servirsi, nel caso di riconosciuta necessità, di mano d'opera familiare e di mezzi meccanici ausiliari.

Infine la soppressione delle parole « e per l'uso di mezzi meccanici ausiliari », nel secondo comma, viene come conseguenza del comma aggiuntivo, con il quale tali parole mal collimerebbero

CARELLI. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per il suo intervento. Desidero poi chiarire che avevo ritenuto di eliminare l'obbligo da parte delle imprese — le quali sono per lo più piccole imprese — di assumere la mano d'opera tramite gli uffici di collocamento essendo purtroppo stato costretto a rilevare come gli uffici suddetti abbiano troppo spesso preso degli orientamenti non conformi agli interessi delle singole zone. Molte volte non sono gli uffici di collocamento a svolgere il compito in questione, ma i cosiddetti collocatori, i quali personalizzano talmente la propria attività da creare nelle loro zone turbamenti sensibili.

Ora però, in seguito alle osservazioni dell'onorevole Sottosegretario, mi dichiaro ben lieto di accettare i suoi emendamenti

RISTORI. Il comma aggiuntivo proposto dal Sottosegretario di Stato parla di « Ispettorato provinciale dell'agricoltura ». Ora, avendo io fatto parte, in passato, del Comitato provinciale dell'agricoltura di Firenze, ricordo che era questo a prendere le delibere nella materia di cui ci occupiamo; sarebbe quindi opportuno, a mio avviso, aggiungere che l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura è tenuto a sentire il parere del Comitato provinciale.

CARELLI. Secondo le norme vigenti la determinazione delle aziende in grandi, piccole e medie viene stabilita dall'Ispettorato compartimentale agrario; a sua volta l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nel trovarsi di fronte a una richiesta di contributo, stabilisce la percentuale di intervento da parte dello Stato in rapporto all'entità dell'azienda in questione.

RISTORI. Rifacendomi alle considerazioni esposte nella seduta del 23 novembre 1960, propongo un emendamento tendente ad aggiungere, nel secondo comma, dopo le parole « per le grandi, medie e piccole aziende » le altre « e deve essere valutato in relazione alla proprietà complessiva ».

CARELLI. Se il collega Ristori acconsentisse, l'emendamento da lui proposto potrebbe essere trasformato in un ordine del giorno, la cui applicazione comporterebbe complicazioni minori, circa l'accertamento sull'effettiva estensione di una proprietà, di quelle che potrebbe comportare l'esecuzione di una precisa norma di legge

RISTORI. Insisto nella mia proposta di emendamento, conoscendo per esperienza personale la facilità con cui possono essere considerate piccole o medie aziende, singole fattorie facenti parte di vaste proprietà.

CARELLI. Nell'ultimo comma è stata usata una dizione non esatta. Laddove è detto « ispettori compartimentali dell'agricoltura » bisogna correggere in « ispettori compartimentali agrari ».

Propongo quindi una modifica in questo senso.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento proposto dal Sottosegretario di Stato al primo comma e tendente a sopprimere le parole «ivi compresa la viabilità».

(È approvato).

Il Sottosegretario di Stato ha proposto poi un emendamento tendente a sopprimere, nel secondo comma, le parole « e per l'uso di mezzi meccanici ausiliari ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Il senatore Ristori ha testè proposto un emendamento aggiuntivo al secondo comma.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Nello stesso comma, per un migliore svolgimento del periodo, propongo la soppressione della « e » dopo le parole « ordinaria manutenzione ».

(È approvata).

Il Sottosegretario di Stato ha infine proposto il seguente comma aggiuntivo, da inserire dopo il secondo: « Nel caso di riconosciuta necessità da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura dev'essere consentito, per l'esecuzione dei lavori di carattere straordinario di cui al precedente comma, l'uso di mezzi meccanici ausiliari, nonchè l'impiego di mano d'opera familiare e la conseguente ammissione a contributo delle relative spese ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Il senatore Carelli ha dianzi proposto un emendamento sostitutivo, di carattere formale, all'ultimo comma, per cui alle parole « dell'agricoltura » verrebbe sostituita l'altra: « agrari ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 1 che, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« L'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1º luglio 1946, n. 31, è sostituito dal seguente:

” Allo scopo di favorire la ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole e la utilizzazione della mano d'opera disoccupata, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi nelle spese:

1) di sistemazione agraria e di ripristino della coltivabilità dei terreni;

2) di sistemazione e di ripristino degli arboreti e dei vigneti.

Il contributo è concesso per le spese di mano d'opera inerenti ai lavori di carattere straordinario, esclusi quelli di ordinaria manutenzione, non può superare il 35 per cento, il 52 per cento ed il 67 per cento, rispettivamente, per le grandi, medie e piccole aziende e deve essere valutato in relazione alla proprietà complessiva. La misura del contributo è determinata avuto riguardo alla possibilità di assorbimento della mano d'opera nei confronti della disoccupazione nella zona, alla rapidità ed elevatezza del reddito produttivo dei lavori ed all'organizzazione dell'azienda.

Nel caso di riconosciuta necessità da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, deve essere consentito, per l'esecuzione dei lavori di carattere straordinario di cui al precedente comma, l'uso di mezzi necessari ausiliari, nonchè l'impiego di mano d'opera familiare e la conseguente ammissione a contributo delle relative spese.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposta degli ispettori compartimentali agrari, provvede d'intesa col Ministro del tesoro a stabilire, nelle rispettive circoscrizioni, i limiti di ampiezza delle aziende per la classificazione di esse ai fini dell'applicazione del precedente comma” ».

(È approvato).

Come dicevo in apertura di seduta, è stato da noi proposto un articolo aggiuntivo, che

8<sup>a</sup> COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)43<sup>a</sup> SEDUTA (30 novembre 1960)

prenderà il numero 2, di cui do nuovamente lettura:

« L'erogazione dei contributi di cui all'articolo precedente viene effettuata con gli stanziamenti previsti dall'articolo 5 della legge 24 luglio 1959, n. 622 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 10,30.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari